



REGOLAMENTO DI SERVIZIO DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 1 OGGETTO

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutto il personale dell'Ente SPES – Servizi alla Persona Educativi e Sociali, allo scopo di disciplinare l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali nell'ambito delle leggi che lo regolano, in particolare:

- Legge 12 giugno 1990, n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge", così come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83;
- Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto "Regioni – Autonomie Locali, siglato tra l'ARAN e le OO.SS. in data 19/9/2002, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione 02/181 del 25/9/2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31/10/2002, di seguito denominato Accordo collettivo nazionale 19/9/2002.

Art. 2 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali presso l'Ente SPES – Servizi alla Persona Educativi e Sociali, sono relativi a :

- Attività assistenziali;
- Servizi concernenti l'istruzione pubblica: asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria;
- Servizi del personale.

Art. 3 PRESTAZIONI INDISPENSABILI

1. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui all'articolo precedente, in caso di sciopero del personale dipendente, è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili relative a:

- Funzionamento delle strutture residenziali e assistenza ai minori affidati
personale da mantenere in servizio: nucleo di personale costituito da operatori ed educatori professionali in numero di volta in volta determinato dal Direttore sulla base delle presenze di ospiti all'interno delle strutture stesse (standard di riferimento: autorizzazione all'esercizio).
- Servizi educativi e scolastici
personale da mantenere in servizio: secondo le indicazioni degli artt. 3 e 4 dell'Accordo 19/09/2002;
- Servizi del personale limitatamente alle previsioni dell'art. 2, comma 2 punto 14) dell'Accordo 19/09/2002:
personale da mantenere in servizio: 1 istruttore direttivo oppure 1 istruttore amministrativo.

Art. 4 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEGLI SCIOPERI - PREAVVISO DI SCIOPERO ED INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. Con riferimento alla particolare disciplina di cui agli artt. 3 e 4 dell'Accordo collettivo nazionale 19/9/2002, prevista per il personale docente ed educativo, le rappresentanze sindacali delle OO.SS. che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono le attività di cui agli articoli precedenti, sono tenute a darne comunicazione all'Ente SPES con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni precisando, in particolare, la durata dall'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro.
2. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Ente. Il Direttore provvederà a darne comunicazione all'utenza mediante apposito avviso da esporsi presso le sedi operative.
3. Ricevuta la comunicazione di proclamazione di sciopero il Direttore invita in forma scritta il personale interessato a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero.
4. il Direttore valuta l'entità della riduzione del servizio educativo e, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie mediante pubblicazione di apposito avviso affisso in ogni sede operativa.
5. Nel caso di assemblea sindacale l'avviso all'utenza dovrà essere affisso almeno 2 (due) giorni prima della programmata convocazione.

Art. 5 INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA DEI COMPONENTI I CONTINGENTI DI PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO

1. Il Direttore, in occasione di ogni sciopero, invita il personale dei servizi individuati quali essenziali a rendere comunicazione volontaria circa l'intenzione di aderire allo sciopero.
2. Il Direttore individua, quindi, i nominativi del personale tenuto all'erogazione delle prestazioni indispensabili e perciò obbligato a prestare attività lavorativa. L'individuazione del personale è effettuata prioritariamente tra coloro che non hanno manifestato l'intenzione di aderire allo sciopero; qualora le predette unità di personale si manifestino insufficienti a consentire idonea garanzia di continuità erogativa del servizio o siano del tutto carenti, il Direttore provvede all'individuazione del personale interessato alla prestazione lavorativa utilizzando meccanismi di rotazione del personale ritenuti più opportuni (ordine alfabetico, sorteggio, anzianità, ecc.).
3. Il Direttore, almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per lo sciopero, comunica per iscritto le determinazioni ai dipendenti facenti parte del contingente; la medesima comunicazione è inviata, contestualmente e per conoscenza, alle Rappresentanti Sindacali Unitarie e all'Ufficio Personale. La stessa comunicazione verrà effettuata anche nel caso di assemblea sindacale almeno 2 (due) giorni prima.

Art. 6 DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ADESIONE ALLO SCIOPERO E RICHIESTA SOSTITUZIONE

1. Il dipendente individuato quale facente parte del contingente di cui all'art. 5 può esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3 del medesimo art. 5, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la sostituzione nel caso questa sia possibile.
2. L'avvicendamento è concesso se è possibile provvedere ai sensi dell'art. 5, comma 2.

Art. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE STRUTTURE EDUCATIVE

1. Per quanto attiene il personale degli asili nido e dei centri d'infanzia, il Direttore, al fine di valutare l'entità della riduzione del servizio e quindi le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio, procede con le modalità previste dall'art. 4, comma 2, dell'Accordo collettivo nazionale 19/9/2002 nonché, per gli aspetti non espressamente disciplinati, con le modalità previste dal presente Regolamento, con le seguenti precisazioni:

- a) le sezioni possono funzionare solo se, con il personale che ha manifestato l'intenzione di non aderire allo sciopero, risulta garantito il rapporto numerico medio tra educatori e bambini iscritti (così come definito dagli standard della normativa regionale di riferimento) nonché, all'interno della struttura, degli addetti ai servizi generali; qualora il rapporto non sia garantito, il Direttore comunica la sospensione del servizio;
- b) lo sciopero breve è effettuato soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno e, se le attività si protraggono in orario pomeridiano, nella prima ora del turno antimeridiano o nell'ultima del turno pomeridiano, indipendentemente dalla durata dello sciopero breve proclamato dalle rappresentanze sindacali (es. per quattro ore);
- c) qualora gli scioperi abbiano comportato la chiusura degli asili nido, o di singole sezioni degli stessi, e la conseguente sospensione del servizio alle famiglie per otto giorni nel corso dell'anno scolastico, il direttore, ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale 19/9/2002, non ha facoltà di individuare il contingente di personale esonerato e pertanto non potranno essere effettuati ulteriori scioperi da parte degli addetti assegnati all'asilo nido o alla sezione interessata;
- d) in considerazione dell'unitarietà e inscindibilità con il servizio educativo degli asilo nido delle prestazioni di somministrazione del pasto e di pulizia dei locali al fine di assicurare la tutela fisica dei bambini, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo collettivo nazionale 19/9/2002 nonché le precisazioni di cui al presente articolo sono estese al personale addetto ai servizi generali (pasti e pulizie) degli asili stessi.

Art. 8 SANZIONI

1. I dipendenti che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni previste dalle norme di cui all'art. 1 e dal presente regolamento sono soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 146/1990, a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.
2. Il Direttore SPES, interessato dall'azione collettiva di astensione dal lavoro, qualora non assuma idonei provvedimenti ai sensi e per gli effetti di cui al presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 4, della Legge 146/1990.

Art. 9 RACCOLTA E PUBBLICITA' DEI DATI DELLO SCIOPERO

1. Al fine di consentire l'efficace ed efficiente rilevazione e gestione dei dati necessari per l'elaborazione delle statistiche di legge ed il corretto calcolo delle ritenute in busta paga, i dipendenti dell'Ente, in occasione di ogni sciopero, sono tenuti a rendere, entro le ore 10:00 del primo giorno successivo la data dello sciopero, comunicazione scritta circa l'adesione o meno allo sciopero mediante sottoscrizione di appositi prospetti forniti, per ogni Scuola, dall'Ufficio Personale (se impossibilitati perché assenti o perché la Scuola è chiusa, i dipendenti sono tenuti a comunicare in tempo utile la loro volontà al referente, individuato in ogni servizio per la procedura presenze, che apporrà in loro vece apposita nota sui prospetti predetti). Tali prospetti devono pervenire all'Ufficio Personale tempestivamente entro le ore 10:00 del primo giorno successivo la data dello sciopero; è cura dei referenti per la procedura presenze adottare ogni accorgimento utile affinché i dati raccolti e trasmessi siano completi.
2. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 146/1990, l'Ufficio Personale rende pubblici tempestivamente i dati relativi allo sciopero mediante affissione all'albo dell'Ente di apposito prospetto, contenente la durata dello sciopero e il numero dei lavoratori secondo la disciplina vigente; contestualmente l'Ufficio Personale provvede a comunicare i dati suddetti alla Commissione di Garanzia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica e ai soggetti sindacali.

Art. 10 GESTIONI INDIRETTE

1. Nelle convenzioni aventi ad oggetto la gestione o la compartecipazione nella gestione di servizi affidata a soggetti terzi è inserita idonea clausola di garanzia erogativa, volta ad assicurare l'indispensabile funzionamento dei predetti servizi e le relative prestazioni indispensabili; il capitolato prestazionale che disciplina le attività esternalizzate dovrà prevedere il rinvio al presente Regolamento e, conseguentemente, ai contingenti stabiliti.

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore nei modi e nei termini previsti dal vigente Statuto SPES.

Art. 12 NORMA FINALE

1. Per tutte le materie non disciplinate nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle norme di Legge ed agli Accordi nazionali in materia, nel tempo vigenti.